

## PARTE PRIMA

**LEGGI E REGOLAMENTI**

Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 5.

**Modificazioni alle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48, articolo 12, 2 aprile 1985, n. 30, articolo 15, 28 gennaio 1986, n. 5, articoli 6 e 7, nonché alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, articolo 11 e successive modificazioni relativamente alla concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

1. La dizione «entro un anno dalla data di comunicazione» contenuta all'articolo 12, penultimo comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48, articolo 15, primo comma, della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30, articolo 6, penultimo comma, e articolo 7, penultimo comma, della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5, è modificata nella seguente dizione «entro due anni dalla data di comunicazione».

**Art. 2**

1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, già variato con legge regionale 30 aprile 1987, n. 23, articolo 1, è prorogato al 30 giugno 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 1988

Bernini